

Località : Via Pascal - 281 -

scala 1:2.000



VALDAGNO - FOGLIO 2



**PEEP PASCAL**  
**DIRITTO DI PROPRIETÀ**

<b>OGGETTO</b>	I ALLOGGIO A SCHIERA IN VIA PASCAL
<b>DITTA</b>	CIRILLO FLORIANO

**CONVENZIONE**

<b>DATA</b>	17/01/1991
<b>REP.</b>	119452
<b>UFF. ROGANTE</b>	NOTAIO LUPI EUGENIO - VALDAGNO

**VINCOLI**

<b>DURATA</b>	ILLIMITATA (RIDOTTA A 30 ANNI DA REGOLAMENTO)
<b>SCADENZA</b>	16/01/2021

Rep. n. 119.452- Racc. N. 12.821-

C O N V E N Z I O N E  
Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantuno, il giorno di  
ciassette del mese di gennaio.

In Valdagno, Piazza del Municipio, n. 8.

Avanti a me dottor EUGENIO LUPI, Notaio in Valdagno,  
iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di  
Vicenza e Bassano del Grappa, senza assistenza di  
testi avendovi i comparenti tra loro d'accordo e con  
il mio consenso rinunziato;

sono presenti i signori:

LOVATO dott. Michelangelo, nato a Montecchio Mag-

giore il 30 agosto 1952 ed ivi residente, quale Vice

Segretario Generale del Comune di Valdagno, Partita

IVA n. 00404250243 all'uopo autorizzato con delibera

in data 20.11.1990, Reg. n. 1386/Reg., esecutiva a

termini di legge, che in copia conforme si allega al

presente atto sotto la lettera "A" e alle condizioni

di cui alla delibera n° 271/Reg. del 27 novembre

1989 allegata al mio precedente atto pubblico in da-

ta 5 aprile 1990 Rep. n. 115444 Racc. n° 12.549

e trascritto a Vicenza il 28 maggio 1990 al n°

6650/4829.

CIRILLO FLORIANO, nato a Torino il 26 luglio 1948 e

1000 Valdagno  
S - 2 - 1991

37 205/11  
con L. 30/1800  
di cui L.

per tasso ipot e

per I.N.V.I.M.


Procuratore F.to

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



residente in Valdagno, Via B. Buozzi, n. 1/D, C.F.  
CRL FRN 48L26 L219Y;

della cui identità personale e veste io Notaio sono  
certo.



I comparenti, in virtù del presente atto pre-  
mettono:

Il Comune di Valdagno è fornito di un Piano di zon-  
na, formato a' sensi della legge 18.4.1962, n. 167,  
adottato con delibera consiliare n. 80/reg. del  
25.3.1985, approvato con delibera di Giunta Regiona-  
le n. 6058/reg. del 26.11.1985;

Il Sig. CIRILLO FLORIANO ha partecipato al bando  
di concorso indetto in data 19.3.1990, per l'asse-  
gnazione in proprietà di area in zona PEEP di loca-  
lità Pascal, collocandosi utilmente nella graduato-  
ria approvata con delibera di Giunta Municipale n.  
610/reg. del 22.5.1990, esecutiva, successivamente  
confermata con atto n. 1065/reg. del 28.8.1990  
(prot. CO.RE. CO. n. 48322/5.19.1990);

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1386/reg.  
del 20.11.1990 (sub A), esecutiva, è stato assegnato  
il lotto n. 03 del PEEP-Pascal;

Con deliberazione consiliare n. 90/reg. del  
29.5.1981 è stato approvato il disciplinare per  
l'assegnazione di aree all'interno del PEEP, modifi-



cato ed integrato con delibera consiliare n. 90/reg. del 14.7.1983;

Con delibera di Giunta Municipale n. 986/reg. del 26.6.1989, successivamente rettificata con atto n. 1032/reg. è stato aggiornato il prezzo unitario di concessione delle aree da destinarsi alla residenza all'interno del PEEP-Pascal;


Con deliberazione consiliare n. 88/reg. del 21 marzo 1990, che in copia conforme si allega sotto la lettera "B" è stato modificato l'Art. 3 del disciplinare per l'assegnazione delle aree nel P.E.F.P., come segue:  
Completamente le modalità di versamento del corrispettivo della concessione;

Per la realizzazione dell'intervento sull'area oggetto della presente convenzione il sig. CIRILLO FLORIANO dichiara di assumere tutti gli impegni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare succitato e quelle risultanti dalle vigenti disposizioni, in particolare quelle contenute nell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865.


Tutto ciò premesso e descritto è da valersi come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le parti, come sopra specificate:

CONVENGONO E STIPULANO



Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom of the page.



Art. 1

Il Comune di Valdagnò, a' sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n° 865, concede al Sig. CIRILLO FLORIANO alle condizioni, termini e modalità concordati con il presente atto, la proprietà del lotto compreso nel PEEP di località Pascal, identificato con il N° 03, censito in Comune di Valdagnò, fogl. 2° - mapp. n. 2026 (ex 2024), di aree 1.50 R.D., 3.000 R.A., 1.650, (sono aree centiare cinquanta)



come risulta dai tipi di frazionamento n° 1159 approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 27.10.1989 e n° 185, approvato dall'U.T.E. di Vicenza il 31.1.1990, a firma dell'Ing. Mario De Prà da Vicenza, che si trovano allegati al mio precedente atto del 5 aprile 1990, Rep. n. 115.444.

Art. 2 - Caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare.

Lotto n. 03 di mc. 485 edificabili, corrispondente a 1 alloggio con tipologia a schiera.  
Quella parte di area che rimarrà scoperta dovrà essere sistemata e mantenuta in stato decoroso a cura e spese del Sig. CIRILLO FLORIANO.

Art. 3 - Corrispettivo della concessione.

Il corrispettivo per la cessione della pro-

proprietà viene così determinato:

- €. 27.750 x mc. 485 = €. 13.458.750 (tredicimilioni  
quattrocotocinquantottomilasettecentocinquanta  
lire) + IVA 19%.

Il prezzo è stato stabilito con delibera di  
Giunta Municipale n.° 1032/reg. del 10.10.1989.

La somma complessiva del lotto N.° 03 è pari a  
€. 13.458.750= (tredicimilioni quattrocotocinquan-  
tottomilasettecentocinquanta lire) + IVA 19%, e dovrà  
essere versata al Comune come segue:

a) €. 6.729.375= (seimilionesettecentoventinovemila-  
trecentosettantacinque lire); pari al 50% del costo  
dell'area, più €. 1.278.582= (unmilione duecentoset-  
tantottomilacinquecentottantadue lire) per IVA 19%,  
per un totale, quindi, di €. 8.007.957= (ottomilioni  
settemilanoventocotocinquantasette lire); risulta ver-  
sata presso la Tesoreria comunale - Cassa di rispar-  
mio di VR-VI-BL-AN, sede di Valdagno-, con ricevuta  
n.° 187 del 17 Gennaio 1991 ;

b) il saldo, pari a €. 8.007.957= (ottomilionesette  
milanoventocotocinquantasette lire), compreso IVA 19%,  
entro il termine massimo di 120 gg. dalla data della  
firma della convenzione.

Il pagamento totale del prezzo di cessione  
permette l'effettiva immissione in possesso dell'a-



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Am*

rea da parte della Ditta assegnataria.

Art. 4

La ditta acquirente dichiara di essere a conoscenza dei vincoli derivanti dall'art. 35 della legge 22.10.1971, n° 865 che si riportano:

"L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di rilascio della licenza di abitabilità. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell'area su cui essa insiste, determinati a sensi del precedente Art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. Dopo venti anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento con l'obbligo di pagamento a favore del Comune, che a suo tempo ha



*Am*  
*Am*

ceduto l'area, della spesa corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione e il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica. Detta differenza è valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente Ufficio del Registro, che provvede a versarla al Comune. La somma è destinata all'acquisizione di aree per la costruzione di case economiche e popolari.

L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione, sino a che non sia stata pagata a favore del Comune la somma di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari al canone fissato dall'Ufficio Tecnico Erariale secondo i criteri di cui al 16° comma dell'art. 35. Il versamento della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal proprietario al Comune, indipendentemente dal trasferimento della proprietà dell'alloggio.

Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono nulli.



VALDUGGIA  
MUNICIPALITÀ  
ITALIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Am*

Delta nullità può essere fatta valere dal Comune o da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'Ufficio dal Giudice.

Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico e popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle Amministrazioni e dagli Enti indicati nella Legge 865/71 o comunque costituiti con il contributo dello stato a norma dell'art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 17.1.1959, n. 2.

Art. 5 - Termine di inizio e di ultimazione degli edifici - modalità di esecuzione.

La concessione ad edificare dovrà essere richiesta entro il termine di 120 giorni dalla firma della convenzione.

Il termine di inizio e di fine lavori è quello previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Dovranno essere realizzati esclusivamente edifici aventi destinazione d'uso prevista dal PEEP, i quali sotto l'aspetto tipologico e del grado di finitura, dovranno almeno rispettare le prescrizioni del capitolato d'appalto in uso presso l'I.A.C.P. di Vicenza, per quanto lo stesso non sia in contrasto



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

con il presente atto e con il disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP adottato da questo Comune.

Art. 6 - Controllo sulle opere.

Il Comune ha facoltà di controllo sulla esecuzione degli edifici mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dei competenti Uffici comunali e per accettare la rispondenza degli stessi e quanto descritto dall'art. 12 punto 3 del disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP.

Art. 7 - Sanzioni.

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 35 della legge n. 865 del 22.10.1971, si prevede:

1- La risoluzione del contratto in caso di inosservanza del termine di presentazione della domanda di concessione edilizia o di quello per l'inizio dei lavori nonché l'inosservanza del termine per il rilascio dell'abitabilità;

2- Risoluzione del contratto nel caso di utilizzazione degli edifici a scopo diverso da quello previsto nel piano di zona o dal piano di utilizzazione. La risoluzione del contratto comporta la restituzione all'acquirente, dedotte le spese, del prezzo pagato per l'acquisto del terreno per le eventuali costruzioni realizzate o in corso di realizzazione sul



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

terferano stesso, sarà corrisposto un indennizzo nei limiti della minor somma tra l'importo della spesa sostenuta e il valore dell'opera, valutata secondo le modalità dell'art. 15 del disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP. Nessun indennizzo sarà dato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché per le spese tecniche di progettazione.

Art. 8 - Foro competente.

Le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Vicenza.

Art. 9 - Spese.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario che richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali in materia di edilizia popolare, di cui al D.P.R. N. 601/1973, nonché le agevolazioni previste dall'art. 20 della Legge N. 10 del 1977.

Art. 10 - Ipoteca Legale.

11. Comune rinuncia all'ipoteca legale ed esonererà il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo, anche in ordine all'impiego del corrispettivo.



Art. 11 - Richiamo alla normativa vigente.  
Per quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, si fa esplicito riferimento alle norme di legge ed in particolare alle leggi 14.4.1962, n. 457 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché al disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP, approvato con deliberazione consiliare n. 90/reg. del 29.3.1981, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 90/reg. del 14.7.1983.


Art. 12 - Norme transitorie sul trasferimento degli alloggi.  
Negli atti di trasferimento degli alloggi è

fatto obbligo al venditore di inserire opportune clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare il vigente disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP, e la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con quanto in essi stabilito. E' fatto, inoltre, obbligo al venditore di comunicare al Comune, tramite lettera raccomandata, l'intenzione di cedere l'alloggio almeno 40 giorni prima della stipula del rogito notarile. La comunicazione dovrà riportare le generalità dell'acquirente. Gli atti di



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.






trasferimento compiuti in contrasto con quanto previsto in questo articolo sono nulli.

Il Comune, entro 30 giorni dall'avviso di trasferimento, ha facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritenesse necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del disciplinare per l'assegnazione di aree all'interno del PEEP. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro trenta giorni dalla richiesta del Comune e dovrà dimostrare il possesso dei requisiti sopra citati, da parte dell'acquirente, al momento del rogito notabile. Qualora l'acquirente risultasse sprovvisto di tali requisiti, il Comune entro novanta giorni dalla data di consegna della documentazione richiesta, ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Interessi per il ritardo pagamento.

Sul corrispettivo da versare entro il termine massimo di 120 gg. dalla data della stipula della convenzione pari a €. 6.729.375 (seimilionesettecentoventinove mila trecento settanta cinque lire) + IVA 19% verrà corrisposto dal sig. CIRILLO FLORIANO al Comune l'interesse bancario corrente, come da tasso ufficiale di sconto.

Art. 14




Il Comune dichiara e garantisce la piena regolarità del terreno in contratto sotto il profilo delle norme urbanistiche ed edilizie, che lo stesso mai ha dato luogo per tale titolo, ne' tutt'ora è suscettibile, di provvedimenti sanzionatori ed in specie di irrogazione di sanzioni pecuniarie e che in genere è liberamente commerciabile a' sensi della legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche.


Si allega al presente atto sotto la lettera "B" il certificato comunale di destinazione urbanistica dei terreni in contratto rilasciato in data 3.4.1990 dal Comune di Valdagnò; al riguardo la parte alienante dichiara che da tale data in avanti non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 15

Il Sig. CIRILLO Floriano dichiara di essere coniugato in regime di comunione dei beni - con la sig.ra Grando Claudia, nata a Roma il 17 aprile 1951 e residente a Valdagnò in Via Buozzi, n. 1/D, n. C.F. GRN CLD 51D57 H501U;

Il rappresentante dell'Ente venditore dichiara che il prezzo della presente operazione è vincolato per il realizzo delle opere di urbanizzazione primaria del piano di cui trattasi e sarà introitato nel





Capitolo 2501070 del Bilancio 1990

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che a mia richiesta lo hanno approvato.  
Consta di numeroquattordici meze facciate dattiloscritte da persona di mia fiducia su facciate tredici e parte di questa quattordicesima.

*Roberto C...*  
*Michelangelo Lombardi*

*[Handwritten signature]*

